



Lindbergh S.p.A.

- **PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE** ●

Pescarolo ed Uniti (CR), 10 dicembre 2021

Lindbergh S.p.A. – Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri Zanetti n. 22

Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cremona, codice fiscale e partita IVA 02392670341

INDICE

1.	PREMESSE	1
2.	DEFINIZIONI	1
3.	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	4
4.	COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	4
5.	PRESIDI EQUIVALENTI	5
6.	ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	5
7.	PARERE DEL COMITATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	6
8.	APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	6
9.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6
10.	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE.....	7
11.	APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO.....	7
12.	SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE, DIREZIONE E COORDINAMENTO.....	8
13.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE.....	8
14.	INFORMATIVA PERIODICA	9
15.	INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA.....	9
16.	INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	10
17.	ESCLUSIONI ED ESENZIONE.....	11
18.	REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	12
19.	MODIFICHE	12
20.	DISPOSIZIONI FINALI	13
	ALLEGATO A	A
	ALLEGATO B	B
	ALLEGATO C	C
	ALLEGATO D	D

1. PREMESSE

- 1.1 La presente procedura per le operazioni con parti correlate (la “**Procedura**”) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Lindbergh S.p.A. (“**Lindbergh**”, la “**Società**” o l’“**Emittente**”), direttamente o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale in seguito alla quotazione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente, “**Euronext Growth Milan**” e “**Borsa Italiana**”).
- 1.2 In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del regolamento applicabile agli emittenti con strumenti finanziari ammessi a negoziazione su Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**”), la Procedura è stata predisposta sulla base dell’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Consob**”).
- 1.3 La Procedura contiene la disciplina applicabile a 2 (*due*) categorie di operazioni con parti correlate: (*i*) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite); e (*ii*) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all’istruttoria e all’approvazione delle stesse.
- 1.4 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 10 dicembre 2021 – previo parere degli Amministratori Indipendenti (come *infra* definiti) – ed entra in vigore a partire dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan.
- 1.5 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura si fa rinvio alle disposizioni del Regolamento Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan).
- 1.6 Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento Consob (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) ovvero ai Principi Contabili Internazionali (come *infra* definiti) richiamati dalla presente Procedura, si intendono automaticamente incorporate nella Procedura medesima, e le disposizioni che a esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- 1.7 Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 1.8 Resta comunque inteso che, in conformità all’articolo 4, comma 6, del Regolamento Consob, il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento Consob, nonché sulla osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all’Assemblea dei Soci di Lindbergh ai sensi dell’articolo 2429, comma 2, del codice civile.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato agli stessi qui attribuito, essendo inteso che le espressioni e i termini definiti al maschile includeranno anche eventuali espressioni e termini al femminile e che le espressioni e i termini definiti al singolare si intenderanno definiti anche al plurale.

Amministratori Indipendenti: indica gli amministratori di Lindbergh in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF (ovvero i requisiti di indipendenza – almeno equivalenti a quelli previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF – previsti in uno dei codici di autodisciplina in tema di governo societario esistenti per società di capitali eventualmente selezionato dall’Emittente, a prescindere dalla circostanza che la Società abbia aderito a tale codice di autodisciplina), scelto dagli azionisti della Società tra candidati preventivamente individuati o valutati positivamente dall’*Euronext Growth Advisor* dell’Emittente;

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ovvero Comitato: indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti di volta in volta in carica, fermo restando che, qualora sia presente nel Consiglio

di Amministrazione un solo Amministratore Indipendente, il comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente e con l'intervento di uno dei Presidi Equivalenti di cui all'articolo 5 della presente Procedura;

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: indica le condizioni simili a quelle normalmente utilizzate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di natura, entità e rischio equivalenti (rientrano altresì nella presente categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo);

Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate: indica le disposizioni in tema di Parti Correlate applicabili all'Euronext Growth Milan;

Funzione Responsabile: indica la funzione competente per la singola Operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società, ovvero l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna (nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere, secondo quanto previsto dalla normativa interna alla società interessata, ovvero il relativo organo o soggetto delegato);

Interessi Significativi: indica, ai fini della presente Procedura, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo a una Operazione, in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione, con le seguenti precisazioni: *(i)* la valutazione di significatività è effettuata – anche tenuto conto del peso effettivo delle partecipazioni detenute – dagli Organi Delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati; *(ii)* non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate; *(iii)* interessi significativi possono sussistere qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari dipendenti in misura rilevante dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta; e *(iv)* la valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione direttamente dipendente dall'andamento della società controllata o collegata – ivi inclusi i citati piani di incentivazione – rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche;

Operazione con Parti Correlate ovvero Operazione: indica qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, considerandosi comunque incluse in tale nozione: *(i)* le operazioni di fusione, scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; *(ii)* ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui all'articolo 17 della presente Procedura;

Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate: indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle società controllate con Parti Correlate alla Società e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società;

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni il cui controvalore annuo (al netto di eventuali tasse, imposte o oneri) sia, per singola Operazione, inferiore alle seguenti soglie: *(i)* euro 50.000,00 (*cinquantamila/00*) ove la controparte sia una Parte Correlata Diretta; *(ii)* euro 100.000 (*centomila/00*) ove la controparte sia una Parte Correlata Indiretta;

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite sulla base dei criteri indicati in apposito allegato alle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate (di cui si riporta il contenuto all'Allegato A della presente Procedura);

Operazioni di Minore Rilevanza: indica tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di

Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

Operazioni Ordinarie: indica ciascuna Operazione rientrante nell'attività ordinaria della Società o delle società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard;

Organi Delegati: indica i consiglieri di amministrazione di Lindbergh muniti di deleghe di gestione;

Parti Correlate: ai fini della presente Procedura, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob e dalle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate, "Parte Correlata" è, secondo quanto previsto dai Principi Contabili Internazionali, una persona o un'entità che è correlata a Lindbergh. In particolare:

- (a) una persona o uno stretto familiare¹ di tale persona è correlata a Lindbergh se questa persona:
 - (i) ha il controllo² o il controllo congiunto³ di Lindbergh;
 - (ii) ha un'influenza notevole⁴ su Lindbergh;
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche⁵ di Lindbergh o di una sua società controllante.
- (b) una entità è correlata a Lindbergh se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - (i) tale entità e Lindbergh fanno parte dello stesso gruppo;
 - (ii) tale entità è una collegata⁶ o una *joint venture*⁷ di Lindbergh (o viceversa) ovvero una collegata o una *joint venture* del gruppo a cui appartiene Lindbergh;
 - (iii) entrambe sono una *joint venture* di una stessa controparte;
 - (iv) se una è una *joint venture* di una terza entità e l'altra è una collegata di tale terza entità;
 - (v) tale entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Lindbergh o di entità alla stessa correlata;
 - (vi) tale entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata alla lettera (a) che precede;
 - (vii) una persona identificata alla lettera (a), punto (i), che precede ha un'influenza significativa su tale entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di tale entità (o di sua società controllante);

Parti Correlate Dirette: indica le Parti Correlate di cui alla lettera (a), punti (i) e (iii) della relativa definizione;

Parti Correlate Indirette: indica le Parti Correlate diverse dalle Parti Correlate Dirette;

Presidi Equivalenti: indica i presidi indicati all'articolo 5 della presente Procedura, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione qualora, in relazione ad una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione;

Principi Contabili Internazionali o IAS o IFRS (rispettivamente, "*International Accounting Standards*" e "*International Financial Reporting Standards*"): indica i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002;

¹ Secondo i Principi Contabili Internazionali per "stretti familiari" di un soggetto si considerano "quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità [N.d.r.: la Società], tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona".

² Per la definizione di "controllo" si rinvia a quanto previsto nell'IFRS 10.

³ Per la definizione di "controllo congiunto" si rinvia a quanto previsto nell'IFRS 11.

⁴ Per la definizione di "influenza notevole" si rinvia a quanto previsto nell'IFRS 28.

⁵ Secondo i Principi Contabili Internazionali per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono "quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa".

⁶ Secondo i Principi Contabili Internazionali (i) per "collegata" si considera "una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole", e (ii) una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture* (per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati).

⁷ Secondo i Principi Contabili Internazionali per "*joint venture*" si considera "un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa".

Regolamento MAR: indica il Regolamento n. 2014/596/UE relativo agli abusi di mercato (“*Market Abuse Regulation*”) e i relativi regolamenti di attuazione;

Soci Non Correlati: indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società;

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*”), come successivamente modificato e integrato.

2.2 Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento Consob.

3. **INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE**

3.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata di cui alla presente Procedura è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti nonché avendo riguardo all'intero corpo dei Principi Contabili internazionali e alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili⁸.

3.2 Gli Organi Delegati tengono, anche attraverso apposita funzione aziendale, un elenco costantemente aggiornato delle Parti Correlate e rimettono, in caso di dubbi e/o controversie, al Collegio Sindacale della Società l'individuazione di eventuali Parti Correlate. Ai fini delle verifiche sulla sussistenza o meno di una Parte Correlata, il predetto elenco è messo a disposizione degli Organi Delegati e delle eventuali funzioni aziendali preposte delle società controllate.

3.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate alle stesse riferibili, a fornire per iscritto agli Organi Delegati (utilizzando il modello di comunicazione di cui all'Allegato B della presente Procedura) i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

3.4 Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione agli Organi Delegati nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

3.5 Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, gli Organi Delegati potranno avvalersi di un'apposita funzione aziendale.

4. **COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

4.1 Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ovvero degli Organi Delegati nei casi previsti dall'articolo 6 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: *(i)* i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate; *(ii)* il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato; e *(iii)* il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi del successivo articolo 7.

4.2 I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 5 della presente Procedura.

4.3 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza / audioconferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro un'adeguata informativa nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. Tale decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il parere di cui al successivo articolo 7

⁸ Ai sensi dello IAS 24 “*nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica*”.

viene allegato in copia al verbale del Comitato relativo alla riunione in cui lo stesso è stato approvato.

5. PRESIDI EQUIVALENTI

- 5.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale, il parere è rilasciato dall'unico Amministratore Indipendente non correlato eventualmente in carica, che opererà e delibererà congiuntamente: *(i)* al Presidente del Collegio Sindacale della Società a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero *(ii)* al sindaco effettivo più anziano della Società, a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; ovvero *(iii)* a un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione di Lindbergh tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, del quale vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Ove il predetto Amministratore Indipendente sia impossibilitato alla menzionata attività (anche a mente di una eventuale correlazione) opereranno in alternativa (e congiuntamente) 2 *(due)* degli altri Presidi Equivalenti.
- 5.2 In caso di ricorso ad uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al presente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

6. ISTRUTTORIA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 6.1 Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 6.2 Qualora ritenga che l'Operazione sia qualificabile quale Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica agli Organi Delegati i dati dell'Operazione affinché gli stessi verifichino:
- a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione;
 - b) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro (come *infra* definita) già approvata; e
 - c) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 6.3 Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettere a) e b) che precedono, gli Organi Delegati ne informano la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare agli Organi Delegati il compimento dell'Operazione non appena la stessa sia conclusa.
- 6.4 Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettere a) e b) che precedono, gli Organi Delegati sottopongono tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo allo stesso le informazioni in loro possesso e indicando – se necessario – il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.
- 6.5 In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui al paragrafo 6.2, lettere a) e b) che precedono, gli Organi Delegati sottoporranno al Comitato il compimento di tale valutazione, fornendo allo stesso tutte le informazioni in loro possesso.
- 6.6 Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, forniranno con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le società controllate. Qualora si ritenga che le condizioni dell'Operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, gli Organi Delegati, supportati dalla Funzione Responsabile, dovranno fornire oggettivi elementi di riscontro.

7. PARERE DEL COMITATO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 7.1 Una volta ricevute le informazioni dagli Organi Delegati, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dagli Organi Delegati ai

sensi del paragrafo 6.4 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione stessa e rilasciare il proprio parere motivato, avente per oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 7.2 Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali sarà valutata l'indipendenza, applicando i criteri specificati nel paragrafo 2.4 dell'Allegato C della presente Procedura. In tal caso, l'ammontare massimo di spesa per i servizi degli esperti indipendenti non potrà superare il 2% (*due per cento*) del controvalore dell'Operazione.
- 7.3 L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'*iter* logico della posizione assunta e, quantomeno, la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi quelli rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

8. APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 8.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. Pertanto, la disciplina di cui al presente articolo 8 troverà applicazione sia con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 8.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza non può essere oggetto di delega a singoli componenti dell'organo amministrativo, spettando in via esclusiva alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.
- 8.3 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 8.2, l'organo competente a decidere sull'Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato ai sensi dell'articolo 7 della presente Procedura.
- 8.4 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione agli Organi Delegati e alla Funzione Responsabile.

9. OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 9.1 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, è trasmessa allo stesso un'informativa completa e adeguata sull'Operazione che si intende realizzare in tempo utile per consentire ai componenti dell'organo amministrativo un'accurata valutazione sull'Operazione proposta e comunque almeno 5 (*cinque*) giorni lavorativi prima della data della relativa riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione della Società dovrà contenere:
- a) l'indicazione delle caratteristiche generali dell'Operazione (in particolare: dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
 - b) l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
 - c) l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'Operazione.
- 9.2 Ove ritenuto opportuno e/o necessario, il Consiglio di Amministrazione può decidere di avvalersi del supporto di esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, dei quali sarà valutata l'indipendenza, applicando i criteri specificati nel paragrafo 2.4 dell'Allegato C della presente Procedura.
- 9.3 Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che approva un'Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa nonché

la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 9.4 Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
- 9.5 Le Operazioni con Parti Correlate (diverse da quelle di competenza assembleare) possono essere approvate dagli Organi Delegati ovvero dal Consiglio di Amministrazione (a seconda della competenza) anche in presenza di un parere contrario del Comitato, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato, a condizione che, fermi ed impregiudicati gli obblighi di informativa *price sensitive* in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 16 della presente Procedura, venga pubblicato un documento informativo nei termini e con i contenuti previsti dal paragrafo 14.6 che segue.
- 9.6 La medesima procedura di cui al presente articolo 9 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea dei Soci della Società, allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o debbano essere da questa autorizzate.

10. **OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

- 10.1 Qualora un'Operazione sia di competenza dell'Assemblea dei Soci di Lindbergh o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci stessa si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.
- 10.2 Il verbale della deliberazione assembleare di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 10.3 Qualora, in relazione ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza dell'Assemblea dei Soci di Lindbergh, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione assembleare sia stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza di un parere negativo del Comitato, il compimento dell'Operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione. Il compimento dell'Operazione è impedito solamente qualora i Soci Non Correlati presenti alla relativa adunanza assembleare rappresentino almeno il 10% (*dieci per cento*) del capitale sociale con diritto di voto.
- 10.4 Sono fatte salve le ulteriori previsioni statutarie.

11. **APPROVAZIONE DELLE DELIBERE-QUADRO**

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società può adottare delle c.d. delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di società controllate, di una serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione medesimo (le "**Delibere-Quadro**").
- 11.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a Operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:
- a) la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore a un anno;
 - b) l'ammontare massimo previsto in euro del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
 - c) il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e adeguata motivazione delle condizioni previste;
 - d) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione della Società una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.
- 11.3 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita nelle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti

Correlate (si veda l'Allegato A alla presente Procedura), la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'articolo 15 della presente Procedura.

- 11.4 Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono.
- 11.5 Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione della Società, almeno ogni 3 (*tre*) mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento.
- 11.6 In particolare, gli Organi Delegati informano l'organo amministrativo di Lindbergh sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:
- a) la controparte con cui l'Operazione è stata posta in essere;
 - b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione;
 - c) le motivazioni e gli interessi dell'Operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
 - d) le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

12. SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE, DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 12.1 Le disposizioni relative ai procedimenti di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 17.2, lettera e).
- 12.2 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'articolo 7 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

13. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

- 13.1 La presente Procedura si applica, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.
- 13.2 Prima di effettuare un'Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.
- 13.3 Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la società controllata informa tempestivamente gli Organi Delegati, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura. In base alle informazioni ricevute, gli Organi Delegati valutano, se del caso, se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10.
- 13.4 Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente gli Organi Delegati le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predisporre una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

14. INFORMATIVA PERIODICA

- 14.1 Gli Organi Delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 14.2 Il dettaglio delle singole Operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) la controparte con cui ciascuna Operazione è stata posta in essere;
 - b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna Operazione;

- c) le motivazioni di ciascuna Operazione e gli interessi alla stessa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.
- 14.3 In aggiunta a quanto precede, gli Organi Delegati forniscono agli Amministratori Indipendenti, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento che, ricadendo in una delle condizioni di esenzione di cui al successivo articolo 17, non siano state approvate in conformità alle previsioni della presente Procedura.
- 14.4 Il Consiglio di Amministrazione della Società fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, informazioni su:
- a) le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) le altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 14.5 Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai Documenti Informativi (come *infra* definiti) eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- 14.6 In caso di Operazioni con Parti Correlate (non di competenza assembleare) eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 (*quindici*) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito *internet* della Società.
15. **INFORMAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA**
- 15.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di società controllate, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà predisporre un documento informativo – ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – redatto in conformità all'apposito Allegato 3 delle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate (di cui si riporta il contenuto nell'Allegato C della presente Procedura) (il "**Documento Informativo**").
- 15.2 Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, la Società concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nelle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate e nel Regolamento Consob. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere, mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al Regolamento Consob dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere a Borsa Italiana di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.
- 15.3 La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, entro 7 (*sette*) giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- 15.4 Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati dal Comitato nonché i pareri rilasciati da esperti indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso

l'organo amministrativo (ovvero solamente i termini essenziali di tale parere in linea con quanto previsto dall'Allegato C della presente Procedura).

- 15.5 Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'Assemblea dei Soci ordinaria di Lindbergh, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (*sette*) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre alla predetta Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale una nuova versione del Documento Informativo entro il 21° (*ventunesimo*) giorno antecedente la data dell'Assemblea de Soci.
- 15.6 Qualora il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di Operazioni con Parti Correlate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (*quindici*) giorni successivi dall'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Tale Documento Informativo dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le singole Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che, determinato il superamento della soglia di rilevanza, siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (*quindici*) giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determini il superamento della soglia.

16. INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 16.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di informativa *price sensitive* previsti dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta applicabile e in particolare alle disposizioni del Regolamento MAR, e pertanto debba essere comunicata al pubblico ai sensi e per gli effetti della "Procedura per il trattamento delle Informazioni Privilegiate e la tenuta del Registro Insider" approvata dalla Società, il comunicato dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'Operazione, l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - b) la denominazione o il nominativo della Parte Correlata;
 - c) l'indicazione dell'eventuale superamento delle soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo ai sensi dell'articolo 15 della presente Procedura;
 - d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dall'articolo 17 della presente Procedura;
 - e) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

17. ESCLUSIONI ED ESENZIONE

- 17.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento Consob e dell'articolo 7 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:
- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (ove costituito) della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile;
 - b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale della Società;
 - c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come definite al paragrafo 2.1 della presente Procedura;
 - d) alle operazioni deliberate dalle Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili;

- (ii) gli aumenti di capitale gratuiti ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- (iii) le scissioni in senso stretto, parziali o totali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- (iv) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del codice civile;
- (v) gli acquisiti di azioni proprie previsti dall'articolo 132 del TUF.

17.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 16 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- a) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'articolo 114-*bis* del TUF;
- b) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel paragrafo 17.1, lettera a) che precede, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea dei Soci;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- c) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, nel qual caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 15 della presente Procedura, fermo restando quanto disposto dalla disciplina, anche regolamentare, di volta in volta applicabile in materia di diffusione di informazioni privilegiate e in particolare dalla disciplina del Regolamento MAR, la Società:
 - (i) indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella lettera c) di cui sopra, specificando altresì le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia un'Operazione Ordinaria conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
 - (ii) comunica le informazioni di cui al punto (i) che precede agli Amministratori Indipendenti entro 7 (*sette*) giorni dall'approvazione dell'Operazione ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, fermo restando che in tal caso il Comitato dovrà verificare senza indugio, e in ogni caso entro 10 (*diecì*) giorni lavorativi dalla comunicazione, la corretta applicazione di tale condizione di esenzione.
- d) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- e) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo restando che, in ogni caso, sussistono Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società (*i*) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o società collegate con le quali l'Operazione è svolta e (*ii*) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella società controllata o società collegata con cui l'Operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società;
- f) alle ulteriori Operazioni indicate nell'articolo 7 delle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate, in quanto compatibili con la disciplina applicabile alla Società.

17.3 Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società controllate di cui all'articolo 13 della presente Procedura.

17.4 In caso di urgenza, e qualora l'approvazione di un'Operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, la stessa può essere approvata in deroga a quanto previsto dalla presente Procedura, purché ciò sia previsto dallo statuto sociale di volta in volta in vigore e a condizione che:

- a) l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Organo Delegato o del Comitato Esecutivo (ove costituito), il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'Operazione;
- b) tali Operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea dei Soci ordinaria della Società utile;
- c) l'organo che convoca l'Assemblea dei Soci predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza, sulla sussistenza delle quali l'organo di controllo è chiamato a riferire all'Assemblea dei Soci le proprie valutazioni;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) che precede siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (*ventuno*) giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (fermo restando che la suddetta relazione e le suddette valutazioni possono essere altresì contenute nel Documento Informativo);
- e) entro il giorno successivo a quello della riunione assembleare la Società metta a disposizione del pubblico, con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

18. **REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

18.1 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.2 della presente Procedura, gli Organi Delegati istituiscono altresì, e tengono costantemente aggiornato, un apposito registro, anche su base informatica, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere, con indicazione, per ciascuna Operazione, della Parte Correlata, dell'oggetto, della data e del controvalore in euro della stessa.

19. **MODIFICHE**

19.1 La presente Procedura potrà essere modificata solo per iscritto e nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1, comma 3, delle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate.

20. **DISPOSIZIONI FINALI**

20.1 La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza triennale e in ogni caso qualora intervengano modifiche significative degli assetti proprietari o si sia riscontrato qualsivoglia difetto nella prassi applicativa.

ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.
- 1.1 Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- 1.2 Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro

volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

- 1.3 Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).
- 1.4 In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, Borsa Italiana può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la società comunica a Borsa Italiana le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

ALLEGATO B

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER IL CENSIMENTO DI PARTI CORRELATE

[da compilare in base alle previsioni effettivamente applicabili – la presente comunicazione potrebbe necessitare di ulteriori dichiarazioni da rilasciarsi in via autonoma da parte dei soggetti rilevanti]

Alla cortese att.ne del
Dott. Michele Corradi
Lindbergh S.p.A.
Via Guarneri Zanetti n. 22, Pescarolo ed Uniti (CR)
via e-mail all'indirizzo michele.corradi@lindbergh.eu

Oggetto: Comunicazione in tema di Parti Correlate

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____,
nato/a a _____, il _____,
cittadinanza _____, codice fiscale _____,
residente in (indirizzo, CAP, località, Stato) _____

In qualità di:

- A) dirigente con responsabilità strategiche di Lindbergh S.p.A.
- B) soggetto che esercita il controllo di Lindbergh S.p.A.
- C) rappresentante / dirigente con responsabilità strategiche della seguente società che esercita il controllo su Lindbergh S.p.A. – Denominazione _____, P.IVA _____, Sede legale (indirizzo, CAP, località, provincia, Stato) _____
- D) altro (specificare la natura della correlazione) _____

con la presente, ai fini del regolamento operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successive modificazioni e integrazioni, conoscendo la definizione di parte correlata di cui al citato regolamento e preso atto della "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata dal Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A., attestando di avere ricevuto copia della medesima nonché di averne letto e compreso le definizioni e le disposizioni

dichiara

di non esercitare il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole su alcuna società o ente

oppure

di esercitare il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sulle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società/Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto
----------------------------	-------------	-------	---------------------

[per i soli soggetti sub C e – ove applicabile – sub D]

che i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto controllante di Lindbergh S.p.A. sono

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				

[per i soggetti sub A, B e C e – ove applicabile – sub D]

dichiara inoltre

di **non avere** stretti familiari rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto,

oppure

che i **propri stretti familiari** rilevanti ai sensi della disciplina in oggetto sono:

Rif.	Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di Nascita	Codice Fiscale
1.				
2.				
3.				

e che gli stessi:

non esercitano il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole su alcuna società o ente,

oppure

esercitano il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole sulle sotto elencate società/enti:

Denominazione Società / Ente	Sede Legale	P.IVA	Natura del rapporto	Rif. stretto familiare
------------------------------	-------------	-------	---------------------	------------------------

Il/La sottoscritto/a *(i)* si impegna a comunicare tempestivamente a Lindbergh S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, *(ii)* dichiara di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza anche in relazione alla carica ricoperta nell'ambito del Gruppo, alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, *(iii)* si impegna – ove necessario – a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e la sua sottoscrizione vale anche come presa visione e comprensione dell'informativa allegata (Allegato D) e come espressione del consenso al trattamento dei dati ivi descritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (EU) n. 2016/679 (c.d. "GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO C

DOCUMENTO INFORMATIVO

Il documento informativo previsto dall'articolo 2 [N.d.r.: *articolo 2 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan*] deve riportare almeno le seguenti informazioni:

Indice

1. AVVERTENZE

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

- 2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società dell'operazione. Qualora l'operazione sia stata approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali si ritiene di non condividere tale avviso.
- 2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che li controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti;
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi, ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento [N.d.r.: *Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan*] sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito *internet* della società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato;
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;

- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati;
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato;
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione;
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5 Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili.
- 2.6 Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della società e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando in modo dettagliato le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Indicare che gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito *internet* della società.
- 2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 [N.d.r.: *articolo 2, comma 2, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan*], di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni.

Allegato D

Informativa sul trattamento dei dati personali

La presente informativa ha lo scopo di descrivere il trattamento effettuato in relazione ai suoi dati personali forniti in occasione e per le finalità di cui alla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Lindbergh S.p.A. (la “**Procedura**”), della quale costituisce parte integrante.

Titolare del trattamento dei dati è Lindbergh S.p.A. (“**Lindbergh**” o la “**Società**”), con sede legale in Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri Zanetti n. 22.

Natura dei dati personali trattati

I dati personali trattati da Lindbergh sono quelli forniti direttamente da lei, in qualità di Parte Correlata, in occasione della compilazione dell'Allegato B della Procedura.

Finalità, modalità e durata del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene effettuato a esclusivo fine dell'esecuzione della Procedura. Lindbergh garantisce il rispetto della riservatezza dei dati, per assicurare la quale adotta le necessarie misure di protezione e sicurezza per prevenire il rischio di distruzione accidentale o illecita, perdita, modifica, rivelazione o accesso e/o utilizzo non autorizzato. Inoltre, la Società garantisce il rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione, minimizzazione, aggiornamento, correzione e integrità previsti dalla normativa in vigore.

I dati saranno conservati esclusivamente per il periodo necessario agli scopi per i quali sono raccolti.

Conferimento dei dati e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati è necessario al fine di assolvere agli obblighi di legge connessi alla Procedura e nella stessa specificati.

Comunicazione a terzi e trasferimento all'estero

I dati personali saranno comunicati ai soggetti terzi indicati nella Procedura e alle sole finalità della stessa. In particolare, i dati potranno essere comunicati all'*Euronext Growth Advisor* della Società, a Borsa Italiana S.p.A. e alle competenti autorità di vigilanza del mercato.

Inoltre, essendo richiesta la diffusione al pubblico di taluni dei dati conferiti in forza di disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed europee, la Società provvederà alla comunicazione al pubblico di tali dati nel rispetto della normativa di riferimento.

I dati personali non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

Diritti dell'interessato

In qualità di interessato, lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali conferiti: diritto di accesso ai dati e di informazione sugli stessi, diritto di richiedere la correzione e/o la rettifica in caso di dati incompleti o imprecisi, diritto di revocare il consenso (ove possibile), diritto alla portabilità dei dati in formato strutturato (ove possibile), diritto di ottenere la cancellazione (ove possibile), diritto di opporsi al trattamento (ove possibile), diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.

Il mancato conferimento dei dati

Il mancato conferimento dei dati personali richiesti comporta la non eseguibilità della Procedura, con tutte le conseguenze di legge, anche di tipo sanzionatorio.

Contatti

Se desidera ricevere ulteriori informazioni riguardo alla raccolta, all'utilizzo, alla comunicazione, al trasferimento o al trattamento dei suoi dati personali o esercitare uno dei diritti sopra elencati, può indirizzare le sue domande, richieste o osservazioni all'indirizzo di posta elettronica alessandro.guidi@lindbergh.eu.

Inoltre, per avere ulteriori informazioni con riguardo ai suoi diritti o per inoltrare un reclamo può contattare l'autorità di controllo – Garante per la Protezione dei Dati Personali – ai seguenti recapiti: Roma (RM), Piazza Venezia n. 11, www.garanteprivacy.it – protocollo@gpdp.it, protocollo@pec.gpdp.it.